

CRON. RB \${CRONRB}
REGISTRO BENI \${REGISTRO}
Mod.E n. \${MODE}
Mod.F n. \${MODF}
Mod.C n. \${MODC}



TRIBUNALE DI \${UFFICIO}
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
PIGNORAMENTO ex art. 492 bis, comma 7 c. p. c.
ALL'ESITO DELLA RICERCA BENI CON MODALITA' TELEMATICA
ai sensi dell'art. 492 bis c. p. c.

All'esito nei confronti di \${DENDEBITORE} (c.f./P.I. \${CFDEB}), su istanza del creditore \${DENCREDITORE} dom.to c/o Avv. \${DENAVVOCATO}, in virtù di \${TITOLO} [DESCRIZIONE TITOLO] e precetto per l'importo di € \${IMPORTOPRECETTO}, si riportano le banche dati interrogate e le relative risultanze come di seguito indicate:

\${BANCADATI}:

\${DESCRIZIONEBENE}

Considerato che dalle ricerche risulta l'esistenza di crediti del debitore ovvero di cose del creditore che sono della disponibilità di terzi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 7 del c.p.c.

HO PIGNORATO

tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute (dal terzo) nei limiti consentiti dalla legge così come indicato all'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito per cui si procede oltre agli interessi legali maturati e maturandi, al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice;

HO INTIMATO

Al terzo su indicato di non disporre delle somme e/o cose pignorate senza ordine del giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, dal giorno della notifica del presente atto, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute nei limiti dell'importo del credito precettato:

- 1) aumentato di 1000,00 euro per i crediti fino a 1100,00 euro;**

- 2) di 1600,00 euro per i crediti da 1100,01 euro fino a 3200,00 euro;
- 3) della metà per i crediti superiori a 3200,00 euro.

HO INVITATO

Su istanza del creditore, il terzo pignorato ad effettuare la dichiarazione prevista dall'art 547 cpc al creditore procedente entro dieci giorni dalla notifica del presente atto a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata presso il proprio domicilio eletto all'indirizzo del difensore come sopra indicato.

HO INGIUNTO A

§{DENDEBITORE} di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi;

HO AVVERTITO

il debitore che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

HO INVITATO

§{DENDEBITORE} ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale di §{UFFICIO};

HO INVITATO

il debitore, ove ne ricorrano le condizioni di legge, ad effettuare la dichiarazione con le modalità previste dall'art. 492, comma 4 c.p.c., indicando, nei quindici giorni da oggi, ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano, anche se già pignorati ai sensi dell'art. 492 bis, ovvero le generalità di terzi debitori, avvertendolo che in caso di omessa o falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 388 c.p. (1)

HO AVVERTITO

il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al

creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, per le finalità di cui all'art. 492 c.p.c., ultimo comma, si indicano:

- _____ (data della comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis);
- _____ (data della comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dell'articolo 492-bis);
- _____ (data del provvedimento del presidente del tribunale di autorizzazione / rigetto dell'istanza);

§{UFFICIO}, li §{DATAESECUZIONE}

§{NOMINATIVOUG}

Ufficiale Giudiziario / Funzionario UNEP

Firmato / Firmato digitalmente

RELAZIONE DI NOTIFICA

In pari tempo, ho notificato d'ufficio il presente atto ai sensi dell'art. 149bis c.p.c., mediante consegna di copia, conforme all'originale informatico detenuto ai sensi di legge, come segue:

al terzo pignorato [*cognome nome o denominazione terzo pignorato*]

§{SEDEUFFICIO}, li §{DATAVERBALE}

§{NOMINATIVOUG}

Firmato / Firmato digitalmente

RELAZIONE DI NOTIFICA

In pari tempo, ho notificato d'ufficio il presente atto mediante consegna di copia, conforme all'originale informatico detenuto ai sensi di legge, come segue:

al debitore esecutato \${DEBITORE}
\${DOMDEBITORE}

\${SEDEUFFICIO}, li \${DATAVERBALE}
\${NOMINATIVOUG}
Firmato / Firmato digitalmente

COMPENSI SPETTANTI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Si liquida come di seguito il compenso spettante all'ufficiale giudiziario, art.122 D.P.R. 1229/59

- a) sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati
- | | |
|-------------------------------|---------|
| fino a €. 10.000 il 6% | € _____ |
| da €.10.001 a €. 25.000 il 4% | € _____ |
| oltre €. 25.000 3% | € _____ |

Il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5% del valore del credito per cui si procede.

- b) In caso di conversione il compenso, determinato secondo le percentuali di cui all'art. 122 d.p.r. 1229/59 comma 2 lettera a), è ridotto a metà sul valore dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata € _____

- c) In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo, il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è calcolato sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede € _____

Il Giudice dell'Esecuzione
